



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### Assessore alle Politiche Sociali

Via G. Gilli, 4 – 38100 Trento

Tel. 0461.494200 - Fax 0461.494220

e-mail: [ass.politichesociali@provincia.tn.it](mailto:ass.politichesociali@provincia.tn.it)

Trento, 16 gennaio 2008

Prot. n. 86/08-A019

Preg.mo Signor  
Roberto Bombarda  
Gruppo Consiliare  
Verdi e Democratici per l'Unione  
Via Mancini, 22  
38100 TRENTO

e, p.c. Preg.mo Signor  
Dario Pallaoro  
Presidente Consiglio Provinciale  
Via Mancini, 27  
38100 TRENTO

Preg.mo Signor  
Lorenzo Dellai  
Presidente  
Provincia Autonoma di Trento  
SEDE

Oggetto: Risposta all'interrogazione n. 2777.

Si provvede con la presente a dare risposta all'interrogazione n. 2777 con la quale si pone una serie di quesiti volti ad appurare la possibilità di modificare il tracciato della ciclabile Preore – Tione Villa e bonificare la vecchia discarica ivi presente. Nel merito dei singoli quesiti si forniscono le seguenti informazioni.

1. Il *Censimento delle discariche per RSU da bonificare*, effettuato con data 30 maggio 1983 dall'Ufficio Tecnico dell'Assessorato ai Lavori Pubblici della Provincia Autonoma di Trento, rilevava la presenza della discarica sita in loc. Finai in comune di Tione quantificando il cumulo in 5 000 m<sup>3</sup> e notando come la stessa necessitasse di opere di sistemazione.

Successivamente, nell'ambito della redazione *Piano provinciale di bonifica delle discariche esistenti nel Comprensorio delle Giudicarie*, il Comprensorio C8 delle Giudicarie compilava apposita scheda di accertamento del sito, riportante data 31 gennaio 1984, da cui si evince quanto segue:

- l'area di discarica interessa le due particelle catastali 3461/2 e 3487/9 del C.C. di Tione, particelle che in totale occupano una superficie di 5485 m<sup>2</sup>.

- la superficie effettiva (non topografica) dell'accumulo è stimata in 3 000 m<sup>2</sup>. Non esiste alcun rilievo della zona di deposito, né la stessa è riportata in alcuna mappa.
  - l'accumulo viene descritto come *vecchia discarica già risanata-spessore cumulo ml 6.00*.
  - tra le note si definisce l'area in questione quale *discarica già risanata ma che necessita di un'ulteriore ricarica con terreno vegetale*.
2. Allo stato non sono stati eseguiti sondaggi con riferimento allo spessore dei rifiuti presenti in loco.
  3. Analogamente a quanto sopra, non sono stati eseguiti prelievi di materiale campione né prove di laboratorio.
  4. In assenza di rilievi approfonditi è necessario basarsi su quanto riportato nella documentazione sopra descritta e su quanto osservato in sede di sopralluogo. Se la superficie di interesse è pari ad almeno 3.000 m<sup>2</sup> e lo spessore medio dei rifiuti a 6 m, si può valutare che la volumetria di deposito abbia un ordine di grandezza di alcune decine di migliaia di m<sup>3</sup>.

L'esecuzione di una pista ciclabile, con sede stradale di larghezza pari a 4 metri al piede di siffatto versante, compresa la costruzione di idonea viabilità di accesso, comporta la necessità di mobilitare e smaltire in discarica una parte dei rifiuti presenti. In via cautelativa si stima di dover smaltire 4+5.000 m<sup>3</sup> di materiale, che potrà essere conferito presso la discarica comprensoriale di Zuclò.

Attualmente l'onere per lo smaltimento dei rifiuti speciali assimilabili in tale discarica è pari a 165 €/t. Ipotizzando un peso specifico medio di 2 t/m<sup>3</sup>, si ottiene un onere volumetrico pari a 330 €/m<sup>3</sup>, il che comporta la necessità di prevedere una cifra non inferiore a 1.650.000 € per lo smaltimento.

5. In data 3 luglio 1986 la Giunta Provinciale approvava con delibera n. 5532 il *Piano provinciale di bonifica delle discariche esistenti nel Comprensorio delle Giudicarie*, in cui si prevedevano, per l'area in questione, opere di spianamento degli inerti esistenti, derattizzazione, disinfestazione, ricarica con cm 30 di terra vegetale e semina con miscuglio di polifite, per un importo di L.3 530 000, da realizzarsi nell'anno 1986.

Come si evince dalla nota di data 15/11/1988 del Direttore dei *Lavori di risanamento delle discariche abbandonate sul territorio comprensoriale* realizzati dal Comprensorio C8 (contratto n. 541 del 13/8/1987), gli stessi sono stati ultimati in data 12/10/1988, per una spesa totale di L. 215 163 135 lorde.

Inoltre, con nota prot. 1989/ I.05.01 dell'8 aprile 1988, il Comprensorio delle Giudicarie inviava al Servizio Opere Igienico Sanitarie della PAT l'elenco delle discariche individuate sul territorio comprensoriale, dal quale si evince che l'area in questione risultava già risanata (o in fase di risanamento) e non necessitava di ulteriori interventi.

Infine il medesimo sito è indicato, con il codice SIB 199006, quale discarica per R.S.U. bonificata nell'Anagrafe dei Siti da Bonificare, a sua volta inserita nel *Piano provinciale per la bonifica delle aree inquinate*, approvato con delibera di Giunta Provinciale n.2631 del 17 ottobre 2003. Nella cartografia allegata all'Anagrafe di cui

---

sopra, l'area in questione coincide con quella delle già note particelle catastali 3461/2 e 3487/9 del C.C. di Tione.

Visto quanto sopra esposto, si ha modo di ritenere che il sito in questione sia già stato bonificato e pertanto lo stesso non necessiti di ulteriori interventi.

Inoltre, trattandosi di lavori di bonifica antecedenti alla data del 16 dicembre 1999, gli interventi approvati ed eseguiti rientrano nella casistica definita dall'art. 76 comma 4 bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1-41/LEG., *Approvazione del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente degli inquinamenti*. Pertanto in questo caso si applica l'art. 18 comma 2 del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471, secondo il quale *restano validi ed efficaci i procedimenti di approvazione di progetti di bonifica e di autorizzazione dei relativi interventi per i quali è intervenuto il provvedimento finale o l'istruttoria si è conclusa con parere favorevole degli organi a tal fine competenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento*.

Infine si ritiene che nello specifico non ricorrano le condizioni di contaminazione di cui all'art. 77 comma 1bis lettera a) del già citato Testo Unico, pertanto, ai sensi dell'art 77 comma 1bis lettera b) dello stesso, *qualora, in sede di progettazione o di esecuzione di opere pubbliche o private, sia rilevata nell'area di intervento la presenza di discariche e di stoccaggi incontrollati di rifiuti, esclusi i rifiuti pericolosi, realizzati prima del 16 dicembre 1999, l'amministrazione o il soggetto interessato o il relativo appaltatore provvede, per le finalità di bonifica del comma 1, con le seguenti modalità: (...) devono essere privilegiati interventi di messa in sicurezza dei rifiuti all'interno dell'areale complessivo in cui gli stessi sono rinvenuti, anche ricorrendo a tecniche che implicino la movimentazione, la ricollocazione, il trattamento, la separazione e il riutilizzo degli stessi, in modo da assecondare la realizzazione dell'opera pubblica o privata (...)*. La morfologia del sito in oggetto, un pendio scosceso compreso tra la S.S. 239 ed il torrente Sarca, escluderebbe ogni possibilità di procedere all'eventuale messa in sicurezza nell'ambito dell'areale di rinvenimento dei rifiuti, comportando la necessità di smaltire i rifiuti in altro sito, come più sopra descritto.

6. Per quanto concerne l'ultimo quesito, si rappresenta come le alternative al tracciato ciclo pedonale progettato, che collega i Comuni di Tione e Preore con la Valle Rendena, presentate da Italia Nostra, risultino più onerose rispetto al progetto approvato ed appaltato e allontanino temporalmente la realizzazione del percorso. Infatti, l'esistenza ed i costi di ripristino della vecchia discarica citata nella interrogazione e la necessità di dover realizzare un lungo tratto di arginatura lungo il fiume Sarca, comporterebbero un aumento significativo dei costi, oltre che, come detto, il differimento della realizzazione delle opere.

Distinti saluti.



dott.ssa Marta Dalmaso -